

**IL TRIBUNALE DI MODENA****SEZIONE TERZA CIVILE - PROCEDURE CONCORDATARIE**

riunito in camera di consiglio nella persona dei signori magistrati

Dott.ssa Ester Russo

Presidente

Dott. Carlo Bianconi

Giudice Relatore Estensore

Dott.ssa Carolina Diquattro

Giudice

letti gli atti ed i documenti di causa,

ha pronunciato il seguente

**DECRETO DI CHIUSURA DELLA PROCEDURA****DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA E CONTESTUALE ESDEBITAZIONE**

nei confronti di  nato il  c.f.

\*\*\*

Con sentenza 11.8.2024, l'intestato Ufficio dichiarava l'apertura della liquidazione controllata della debitrice.

Completata l'esecuzione del programma di liquidazione, veniva approvato il rendiconto in data 07.2.2026, quindi liquidato il compenso del Liquidatore.

Il 23.4.2026 sono stati eseguiti i pagamenti del riparto.

Il Liquidatore nominato, in data 30.4.2026, inviava ai creditori relazione avente ad oggetto la domanda di esdebitazione del debitore.

Pervenivano osservazioni da parte del creditore ADE Dir Prov. MONZA E BRIANZA, il quale eccepiva: i) il mancato decorso del triennio dall'apertura; ii) che nel corso della procedura, sebbene fosse stato previsto un riparto a favore dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Milano, l'Erario non risultasse aver percepito alcuna somma.

In diritto, va premessa la applicabilità alla presente fattispecie di ogni previsione del CCII siccome riformato dal cd. Correttivo ter in ragione della norma di diritto

intertemporale di cui all'art. 56, comma 4, D.Lgs. 136/2024, in vigore dal 28.9.2024.

Processualmente, la materia è regolata dagli artt. 276 (che richiama l'art. 233) e 282 (che richiama l'art. 280) CCII.

Orbene, le condizioni di cui all'art. 280 CCII sussistono pacificamente, come documentato dallo stesso Liquidatore.

Con riferimento all'art. 282, sono da escludersi profili di malafede o frode.

Neppure sono emerse ipotesi di colpa grave, comunque esclusa dal Liquidatore.

Circa la genesi della liquidazione controllata, va richiamata la specifica relazione resa dalla Liquidatrice, con la quale viene chiarito che le ragioni che hanno determinato la situazione di insolvenza sono riconducibili al fallimento della iniziativa commerciale intrapresa dal debitore (sotto la "pressione psicologica" del fratello) in anni molto risalenti.

La vicenda è priva di smentite.

Il debitore ha comunque chiesto la liquidazione in proprio e ha collaborato totalmente con gli organi della procedura.

Il creditore ADE MB si opponeva alla concessione dell'esdebitazione unicamente per le circostanze sopradette.

La prima doglianza è infondata in quanto il reddito percepito dal  è stato interamente assorbito dal fabbisogno di sostentamento dignitoso del debitore stesso; egli non è infatti riuscito a versare alcuna quota di reddito poiché sin dall'epoca della apertura della procedura non gli era stato rinnovato il contratto di lavoro subordinato come O.S.S; egli ha quindi potuto unicamente versare il *tantundem* (€ 9.000,00), ottenuto a titolo di finanza terza, versati proprio per tale evenienza (cfr. pag. 2 sentenza), oltre all'attivo (circa € 7.000,00) rinveniente dalla liquidazione di un bene ricevuto per successione *mortis causa*.

Oggi il  non è più in grado di versare ulteriore attivo – né è possibile immaginare di acquisirne altro – così che la procedura deve essere chiusa come stabilito dall'art. 272, comma 3, ultimo periodo, CCII.

Anche la seconda doglianza è priva di fondamento: la somma di € 12.391,08 prevista in riparto come destinata alla ADER Milano, risulta effettivamente versata con il bonifico del 23.4.2026

|          |          |           |                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 23/04/26 | 23/04/26 | 12.391,00 | /0008011346<br>DISP. BONIF. A FAVORE DI<br>AGENZIA DELLE<br>ENTRATE-RISCOSSIONE EUR<br>12391,000 SOMME PIANO DI<br><div></div><br>Spese: 7,50 Num. Bonifico<br>261138080004666-481290512<br>-RIF. 26113/0008011611 |
|----------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

di talché è più che altro verosimile che vi sia stato un difetto di comunicazione tra l'Agente della riscossione e l'Ente impositore, salvo smentita.

Non osta alla esdebitazione, infine, il fatto che la gran parte dell'indebitamento sia quello "trascinato" dal precedente fallimento dell'impresa individuale del  (procedura chiusasi in data 02.10.2014 senza successiva esdebitazione).

Il precedente di Cass. 30108/2025, secondo cui *"Il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142 l.fall., non può successivamente invocare il diverso beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente - disciplinata dall'art. 283 CCII - qualora l'esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento."* non pare ostativo, per plurime ragioni. Si dà qui per scontato che la limitazione imposta dalla Corte all'accesso al procedimento di esdebitazione diretta dell'incapiente possa astrattamente operare anche per la esdebitazione *post* liquidazione controllata (procedura speculare e doverosamente alternativa alla prima).

La soluzione accolta dall'isolata pronuncia della Corte avrebbe, quindi, tutta una serie di conseguenze che questo Collegio reputa inique.

Innanzitutto, l'espressione *"per qualsiasi ragione"*, se applicata anche a casi in cui la mancata fruizione del beneficio *ex art. 142 l.f.* non sia riconducibile ad alcuna condotta disonesta o negligente del debitore, si pone in tensione con la logica dell'art. 23 Direttiva *Insolvency* (e dei Considerando 78 e 79) oltre che con l'insegnamento della CGUE (vedi ad es: C-723/23 Amilla – Sentenza 10.4.2025), che richiede sempre un vaglio individualizzato della condotta come presupposto delle limitazioni al *fresh start*.

In secondo luogo, va ribadito che il predetto *fresh start* è, del tutto al contrario, obiettivo principale della Direttiva (vedi Considerando 1), sì che le limitazioni, lungi dal poter essere automatiche, devono avere carattere residuale.

In terzo luogo, la stessa Corte di Cassazione soggiunge, in motivazione, che *"altra questione, estranea alla fattispecie, potrà porsi, con conclusioni potenzialmente*

*diverse, qualora il beneficio dell'esdebitazione venisse invocato dal debitore sovraindebitato incapiente a fronte di un'esposizione debitoria maturata successivamente al fallimento".*

La pronuncia però non chiarisce – non essendo chiamata in tale sede a farlo – alcuni aspetti decisivi dell'assunto testé riportato.

Non spiega, innanzitutto, quali debbano essere le caratteristiche della “nuova esposizione debitoria” e cioè:

- se essa debba da sola determinare l'insolvenza o il sovraindebitamento;
- se essa debba essere ponderalmente superiore alla “vecchia esposizione”;
- se basti un unico minimale debito sopravvenuto che si aggiunga alla “vecchia esposizione”.

Inoltre, non risolve nemmeno il conseguente quesito fondamentale: se l'accesso ad una procedura del Codice della crisi (ESI o LC), laddove consentito a termini di cui sopra, consenta finalmente di recuperare l'esdebitazione anche rispetto alla “vecchia esposizione”.

Questo Collegio, esaminato il caso concreto, ritiene del tutto congruo provvedere alla esdebitazione del  il quale:

- ha fatto accesso, in primo luogo, a una procedura di LC e non di ESI;
- ha fatto accesso a tale procedura in epoca ben precedente rispetto all'isolato pronunciamento della Corte, potendo quindi ragionevolmente confidare in una successiva esdebitazione;
- vede nel passivo della procedura un (sia pur minimale) debito sopravvenuto rispetto a quelli precedenti non esdebitati;
- ha soddisfatto in misura significativa il ceto creditorio (quasi il 16% complessivamente);
- dal punto di vista soggettivo è pienamente meritevole.

Risultano quindi, favorevolmente riscontrati la veridicità dei dati esposti ai fini della concessione dell'esdebitazione, nonché la mancanza di atti in frode, di dolo o di colpa grave; alla luce di quanto esposto in narrativa, sussistendone i presupposti sia oggettivi che soggettivi, la domanda può essere accolta.

Nulla sulle spese, in mancanza di attività defensionale prestata da Avvocati.

\*\*\*

La procedura di liquidazione controllata può contestualmente essere chiusa per avvenuta esecuzione del riparto finale ai sensi dell'art. 233 lett. c).

**P.Q.M.**

visti gli artt. 282 e 280 CCII;

**dichiara** inesigibili nei confronti di

c.f.

i debiti concorsuali

non soddisfatti integralmente in relazione alla liquidazione controllata n. 44/2024

– Tribunale di Modena, con le esclusioni di cui all'art. 278 u.c. CCII;

visti gli artt. 276 e 233 lett. c) CCII;

**dichiara** chiusa la procedura di liquidazione controllata; **autorizza** il Liquidatore alla chiusura del conto della procedura;

**manda** la Cancelleria per le comunicazioni alla Liquidatrice Dott.ssa Anna Maria Ansaloni (che notificherà al creditore opponente) e per gli adempimenti pubblicitari di legge di cui agli artt. 233 e 282 CCII.

Così deciso in Modena, Camera di Consiglio del 01.7.2026

***Il Presidente***

Dott.ssa Ester Russo